

Lawal potrà comunque sottoporre il suo caso all'Alta Corte di Abuja ed infine, in caso di ulteriore conferma della condanna, potrà adire la Corte suprema federale, che è notoriamente vicina alle posizioni del Governo laico — tra virgolette — federale.

L'Italia continuerà ad incoraggiare l'azione pacifica e legale, condotta da gruppi sia musulmani sia cristiani, che si occupano del caso di Amina in Nigeria. Il nostro paese intende inoltre proseguire, insieme all'Unione europea, il dialogo in corso nel quadro del partenariato europeo con la Nigeria, nella prospettiva di rafforzare il processo di sviluppo e di piena affermazione della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani fondamentali. Il Governo continuerà poi, con molta determinazione, la sua azione di sensibilizzazione dei governanti nigeriani, richiamando alle sue forti aspettative per una soluzione umanitaria del caso, coerente con gli impegni internazionali assunti dalla Nigeria riguardo alla tematica dei diritti umani.

Come è stato più volte evidenziato in passato, il Governo federale nigeriano ha già chiaramente espresso la propria contrarietà sia nei riguardi della specifica sentenza di primo grado sia, più in generale, nei riguardi delle cosiddette esecuzioni estreme e cruente, come la lapidazione.

La stessa Commissione nazionale per i diritti umani nigeriana ha raccomandato più volte agli stessi paesi europei di assumere un atteggiamento prudente e di evitare pressioni ufficiali troppo clamorose, che potrebbero essere percepite come un tentativo di ingerenza nei confronti della Nigeria. Analogo invito è stato rivolto dai legali di Amina, che preferirebbero una sorta di diplomazia più discreta.

Alla luce di queste considerazioni, l'Italia e gli altri partner comunitari hanno esercitato, sia a livello bilaterale sia attraverso interventi coordinati dalla Presidenza, una costante ma discreta pressione nei riguardi delle autorità nigeriane, volta ad ottenere in pratica la revoca della sentenza e, dunque, a salvare la vita di questa persona. Tale azione tiene conto

della complessità dei problemi giuridici che l'introduzione dei codici penali basati sulla *sharia*, in alcuni Stati federati, ha sollevato e continua a sollevare.

Nei contatti intercorsi con l'autorità nigeriane si è soprattutto evidenziata la necessità di assicurare la prevalenza del diritto costituzionale come suprema legge dello Stato. In questa azione il Governo e l'Unione europea hanno costantemente richiamato le convenzioni internazionali sul rispetto dei diritti dell'uomo e contro i trattamenti inumani, di cui anche la Nigeria è parte piena.

Tali iniziative si inseriscono nell'azione che vede l'Italia impegnata in prima linea, insieme ai partner dell'Unione europea, in favore dell'abolizione della pena di morte. L'Italia e l'Unione sono inoltre impegnate nel promuovere con tutti i mezzi possibili misure di limitazione della pena di morte, là dove essa sia ancora in vigore. Ad esempio, l'applicazione soltanto nel caso dei crimini più gravi, l'inammissibilità delle modalità particolarmente crudeli di esecuzione, come la lapidazione, la non irrogabilità della pena ai minori, alle donne incinte o alle persone portatrici di handicap mentale.

Questi elementi sono contenuti nella risoluzione che l'Unione europea presenta ogni anno alla Commissione per i diritti dell'uomo di Ginevra. Anche in occasione della sessione di quest'anno della Commissione, l'Unione europea ha presentato un testo di risoluzione secondo le linee sopra indicate, con l'aggiunta di alcune novità, particolarmente pertinenti rispetto al caso di Amina Lawal.

In particolare, su proposta italiana, è stata introdotta l'esplicita richiesta agli Stati che ancora mantengono la pena di morte di evitare condanne capitali basate su un giudizio caratterizzato da elementi discriminatori nei confronti delle donne. In sostanza, si chiede a tali Stati di escludere dalla punibilità con la pena di morte tutti quei reati che discriminano la donna in quanto tale, che non trovano un corrispondente nell'applicazione della stessa pena al genere maschile. È evidente come tale richiesta sia nata anche a se-

guito dell'allarme e del dolore suscitati da casi quali quelli delle due cittadine nigeriane di cui stiamo discutendo.

Infine, in ambito comunitario ci si attiene pienamente, nella difesa dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, a quanto sancito dagli accordi di Cotonou, nei quali per la prima volta sono state introdotte le cosiddette « condizionalità » sui diritti umani, la cui inosservanza da parte di uno Stato firmatario può comportare la sospensione degli accordi stessi.

L'Italia, e parte dell'Unione europea, vigilano attentamente sui casi di condanne a morte del mondo al fine di potere tempestivamente intervenire in favore di una loro commutazione, ove ne sia il caso, in pene detentive; non si tratta peraltro del caso di Amina Lawal, nei confronti della quale chiediamo semplicemente la sospensione della pena di morte.

A tale proposito, l'Unione europea si è dotata di linee guida contro la pena di morte che le permettono di intervenire presso le autorità dei paesi terzi con la massima celerità ed efficacia. Va tuttavia ricordato che l'Unione europea evita in generale di effettuare interventi nei casi in cui le sentenze non siano ancora state dichiarate definitive, e ciò per non incorrere nelle accuse di ingerenza negli affari interni e di pressione indebita sulla magistratura del paese in questione.

Anche con riferimento a possibili azioni a livello nazionale ed europeo in favore della concessione della grazia ad Amina Lawal, tali iniziative verranno poste in essere una volta esperite tutte le possibilità di ricorso, in quanto la grazia può essere concessa soltanto nel caso di sentenza passata definitivamente in giudicato.

Aggiungo un'ultima considerazione: intendendo assicurare agli onorevoli firmatari delle mozioni in esame che intorno al 27 agosto — se tale data verrà mantenuta — saremo in stretto contatto con le nostre autorità diplomatiche ad Abuja per valutare quali iniziative il Governo, anche in qualità di presidente dell'Unione europea, potrà adottare per salvare la vita di Amina Lawal.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Discussione della proposta di inchiesta parlamentare: Calzolaio ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (Doc. XXII, n. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di inchiesta parlamentare, d'iniziativa del deputato Calzolaio ed altri; Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— Doc. XXII, n. 13)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Landi di Chiavenna, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, *Relatore*. Signor Presidente, chi era Ilaria Alpi e cosa è accaduto il 20 marzo 1994?

Ilaria Alpi era una giornalista professionista della RAI, molto motivata nel suo lavoro, che nel marzo 1994 decide di ritornare in Somalia, dopo che vi era stata ben sei volte negli anni precedenti, per assistere da vicino al rientro del contingente italiano impegnato in una missione di pace e per tracciare quella che era la condizione di quel paese.

La Somalia era allora in una situazione molto critica e pericolosa: prevaleva l'anarchia e non vi era un Governo riconosciuto dal punto di vista internazionale, tanto che l'Italia non aveva più relazioni, al pari di altri Stati, con i governanti somali.

Quando Ilaria Alpi si reca a Mogadiscio, la RAI non riesce a trovare un operatore interno che possa accompagnarla, cosicché si rivolge a un'agenzia che le affianca Miran Hrovatin.

Il 10 marzo Hrovatin acconsente all'incarico. Il giorno dopo Ilaria, prelevate dalla redazione RAI le somme che servivano a pagare l'autista e la scorta, si imbarca su un aereo militare alla volta della Somalia. Una volta giunta a Mogadiscio, incontra il generale Carmine Fiori che l'avverte della situazione particolare nella quale allora ci si trovava. Al suo arrivo, il 12 marzo, la Alpi telefona alla madre, così come farà tutte le sere fino al 16, 17 marzo, quando decide di andare a Bosaso, dove stanno avvenendo fatti importanti da un punto di vista giornalistico. Sulla data del suo arrivo a Bosaso abbiamo la testimonianza della madre Luciana, la quale riceve la telefonata che le annuncia di essere lì giunta il 17 marzo.

A Bosaso Ilaria Alpi ha delle piste giornalistiche da seguire che le sono state indicate dall'amico e collega Alberizzi e che riguardano lo scandalo dello scavo di alcuni pozzi. Incontra il sultano di Bosaso e pare che avvicini anche dei marinai che sono su una nave della flotta Shifco donata al Governo somalo dalla cooperazione italiana. Ilaria Alpi scopre delle cose importanti a Bosaso, tanto è vero che contatta immediatamente la redazione e rivela di essere venuta a conoscenza di fatti rilevanti. Quindi, annuncia che sarebbe rientrata il 19 marzo a Mogadiscio. L'arrivo nella capitale somala si avvera, in realtà, il giorno dopo, il 20, come comunica la stessa Ilaria Alpi che si ripromette di inviare il materiale giornalistico raccolto al più presto, perché presso il suo albergo avrebbe potuto disporre dell'an-

tenna satellitare attraverso cui trasmettere il servizio che sarebbe poi andato in onda lo stesso 20 marzo.

In Somalia, Ilaria Alpi disponeva di un autista Sid Ali Abdi, che riteneva affidabile, e di due uomini di scorta. Una volta ritornata nel suo albergo, decide di recarsi all'hotel Amana per parlare con altri suoi colleghi di ciò che ha scoperto. Al riguardo disponiamo di alcuni suoi appunti e ne parlano anche i colleghi, i quali sono stati informati solo in parte, perché la giornalista stava aspettando di poter mandare tutto il materiale. Il 20 marzo 1994, dunque, partiti dal loro albergo, i giornalisti vanno a conferire con questi colleghi e ad accompagnarli sono soltanto l'autista e un uomo di scorta. Salgono su una Toyota Pickup bianca: Hrovatin si siede accanto al conducente, mentre Ilaria Alpi è sul sedile posteriore; l'uomo della scorta è collocato sulla parte esterna del mezzo. Giunti all'hotel Amana, la Alpi e Hrovatin vi entrano, per uscirne dopo pochi minuti. Mentre sono dentro, pare che l'autista e l'uomo di scorta abbiano notato fuori dall'hotel una Land Rover di colore blu con degli uomini all'interno. Quando i giornalisti risalgono sulla loro Toyota, la Land Rover li segue e, da lì a pochissimo tempo, taglia loro la strada. Due uomini saltano a terra e sparano uccidendo soltanto Miran Hrovatin e Ilaria Alpi. Tutto ciò che avverrà dopo è, naturalmente, avvolto nel mistero. Non possiamo decifrare se si sia trattato o no di esecuzione. Comunque qualcosa di oscuro c'è. Sappiamo solo che Ilaria Alpi era andata lì per svolgere il suo lavoro e il 20 marzo 1994 la sua vita è stata interrotta.

Questa ricostruzione è attribuibile ad una giornalista amica di Ilaria Alpi, Sonia Ceccarelli. Su questo fatto grave e oscuro si sono avviati anni di dibattito politico, di inchieste giudiziarie e di valutazioni estremamente contraddittorie. Cito alcuni passaggi di interventi dell'avvocato difensore dell'unico imputato condannato, Natale Caputo. Citerò successivamente una valutazione tecnico-giuridica, ma con risvolti anche di carattere politico, del legale di fiducia delle parti civili costituite, vale a

dire dei genitori di Ilaria Alpi. L'avvocato Natale Caputo, difensore dell'unico imputato, condannato prima all'ergastolo e poi a ventisette anni, aggiunge — e cito testualmente —: cosa c'è da dire? Abbiamo una verità processuale che non ci appaga, né dalla parte della difesa né da quella dell'accusa privata. Non ci appaga perché mi dovete spiegare — dice l'avvocato Caputo — come mai, quando avviene un agguato nei confronti di quattro persone, soltanto due sono uccise, mentre le rimanenti risparmiare, lasciando in vita pericolosi testimoni. Mi dovete spiegare perché non si fa subito l'autopsia sul corpo di Ilaria Alpi e si contrabbanda una circostanza non vera: è meglio che nessuno la veda, perché ha il volto massacrato da un fucile *kalashnikov*. Una pura e semplice mistificazione. Non è vero, perché, quando due anni e mezzo dopo, nel 1996, si pratica l'esame autoptico, si scopre che il volto della giovane donna è ancora integro. Ma, soprattutto, si sa un'altra cosa, che il colpo assassino proviene da una pistola. Quando la bara arriva dalla Somalia, si porta al cimitero romano di Prima Porta.

Inopinatamente, prima dell'inumazione, i funzionari fermano l'operazione in quanto manca il permesso dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero che si occupa del caso invia un perito sul posto e gli dice di fare l'autopsia, come normalmente avviene in questi casi. Nel corso del tragitto al perito si comunica che non deve operare alcuna autopsia, ma soltanto un esame esterno del cadavere. Dopo questo primo esame, il professor Sacchetti, che è un emerito nel campo, dichiara subito che la giornalista è morta a seguito di un colpo sparato a contatto da un'arma corta e finisce lì; ma questo colpo sparato a contatto da un'arma corta non va bene per la ricostruzione accusatoria dell'agguato che si sarebbe svolto utilizzando armi lunghe. Da qui una serie di numerose perizie, spesso contraddittorie fra loro, fino a quando si inventano — cito testualmente le parole dell'avvocato Caputo —, « ricorrendo a formule sempre ipotetiche o probabilistiche, la teoria del colpo di rimbalzo che si sarebbe fuso per finire quindi nella

testa di Ilaria Alpi: una cosa veramente aberrante » sostiene l'avvocato Caputo.

Queste le risultanze processuali, ma la verità reale è altra, come dice Caputo: non la conosciamo, ma certo possediamo la certezza che sia avvenuto qualcosa di ben diverso da quello che ci è stato raccontato. La prima cosa che balza agli occhi è il fatto che questo agguato deve essere stato preparato da qualcuno. Vanno pertanto ricercati i mandanti e gli organizzatori. Badate bene, mentre la sentenza di primo grado aveva escluso che ci fossero stati, la seconda sentenza della corte d'assise d'appello afferma che essi vanno ricercati tra coloro che in quel momento avevano interessi in Somalia. Non ci dice chi, ma nonostante ciò questo basta affinché la corte emetta una condanna di carcere a vita per un atto premeditato.

A questa valutazione, ricostruzione, ipotesi, risponde l'avvocato dei genitori di Ilaria Alpi, l'avvocato Domenico D'Amati, il quale afferma: se con la sentenza di condanna per Hassan si voleva dare un contentino alla famiglia Alpi, evidentemente, questo scopo non è stato raggiunto: non ci siamo per nulla affatto tranquillizzati e abbiamo insistito e insisteremo perché l'indagine vada fino in fondo e raggiunga i mandanti. Abbiamo svolto la nostra azione principalmente in fase dibattimentale perché era l'unico modo per parlare davanti a un pubblico. Siamo riusciti ad evidenziare alcune cose. In primo luogo, il ruolo veramente sconcertante dei servizi segreti in questa vicenda che ha un aspetto particolarissimo — secondo l'avvocato D'Amati —. Ci sono delle relazioni dei servizi, segnatamente del SISDE, nelle quali si fanno nomi e cognomi dei mandanti e si dice anche il perché di questo omicidio. In un rapporto si fa riferimento ad una Tangentopoli somala collegata ad una Tangentopoli italiana. Quindi, abbiamo ottenuto che i responsabili di questi servizi fossero chiamati davanti alla corte ed essi sono venuti. Tutti hanno confermato che le notizie da loro assunte provengono da fonti attendibili ma hanno anche rifiutato di farne il nome per ragioni di sicurezza. Si può anche occul-

tare il nome di una fonte per non bruciarla, ma, quando si dice che non si intende svelare il nome per ragioni di sicurezza, significa che si teme che le persone sulle quali la fonte ha riferito potrebbero adottare contromisure.

È inoltre venuto fuori che questa fonte dei servizi (conferma l'avvocato D'Amati) è diversa da altra, anch'essa riservata, utilizzata invece dalla Digos. I nomi fatti sono però gli stessi al pari delle ragioni all'origine dell'assassinio. Anzi, la fonte della Digos di Udine va nei dettagli e illustra i particolari del fatto. Anche la seconda fonte è stata definita molto attendibile perché è quella che ha consentito di rintracciare l'autista e l'uomo di scorta di Ilaria Alpi che non erano stati individuati. Non solo li ha identificati ma ha fatto in modo che venissero in Italia per testimoniare. Chi ha parlato con la Digos di Udine è qualcuno che sa e che ad un certo punto arriva a dire che, se gli inquirenti italiani vogliono andare in Somalia per assicurare la loro protezione, bene, vadano. Non è un personaggio di basso livello; di questa persona la polizia non ha fatto il nome, così come prevede la legge, per cui la corte non ha potuto utilizzare le notizie. Tuttavia, benché non siano utilizzabili, esse devono costituire una pista di indagine che la Corte stessa auspica sia approfondita.

C'è un altro aspetto che riguarda i servizi (continua l'avvocato Domenico D'Amati): un dirigente del SISMI che è stato indicato da più parti come responsabile dell'omicidio. Su nostra insistenza, questo dirigente è stato sentito come testimone e ha dato di un certo episodio una versione diametralmente opposta a quella data da un altro teste e adesso è indagato per falsa testimonianza.

Continua l'avvocato D'Amati: quello che interessa in questo momento affermare è che le piste ci sono, i nomi ci sono, le ragioni altrettanto; vi sono, dunque, tutte le premesse perché sia intrapresa un'indagine che andrebbe svolta, in primo luogo, in Somalia. Abbiamo appreso dalla DIGOS di Roma che mai nessun inquirente è andato in Somalia, perché troppo

pericoloso. È vero, ma non è sempre stato così, tanto è vero che vi sono andati diplomatici, uomini di affari, addirittura un magistrato che ha tenuto un corso alla polizia somala. Tutti sono andati in Somalia, tranne la nostra polizia; comunque, è stato detto per bocca di Giannini (è un funzionario della DIGOS che lo ha confermato) che, se fosse stato chiesto, ci sarebbe andata. Per quanto ne sappiamo, sono state fatte soltanto alcune telefonate a vari personaggi per raccogliere le loro dichiarazioni. Vi è la sensazione, conclude l'avvocato d'Amati, che vi siano in effetti dei grossi ostacoli, dei tabù e, d'altra parte, l'approccio alla vicenda risulta palesemente inadeguato.

Non si tratta di un episodio di cronaca nera e basta; si tratta dell'eliminazione di una giornalista che stava indagando su traffici loschi che vedono coinvolti personaggi della Tangentopoli italo-somala. L'arco politico di quella Tangentopoli è piuttosto vasto e confinarlo a sinistra, come è stato fatto dall'avvocato Caputo, difensore dell'imputato, è limitativo. Bisognerebbe, poi, chiarire di quale sinistra si parli, dice D'Amati. Comunque, non c'è alcun mistero a dire che in queste relazioni della DIGOS si facciano nomi di personaggi notoriamente in contatto con le cooperative emiliane (diciamolo questo fatto); quindi può essere benissimo che vi sia anche una pista di questo tipo, anche se, come sempre, non bisogna mai generalizzare.

Queste sono le dichiarazioni dell'avvocato Domenico D'Amati che ricostruiscono i fatti in un modo diverso rispetto alle valutazioni del precedente collega richiamato. Ho voluto leggere, signor Presidente, onorevoli colleghi, i passaggi importanti di queste dichiarazioni per cercare, in qualche modo, di inquadrare la nebulosità e la complessità della vicenda.

È una vicenda grave che, purtroppo, ripercorre anni difficili e complessi anche della vita politica italiana. Sono emersi fatti preoccupanti e complessi che riguardano la cooperazione, lo smaltimento dei rifiuti. Sono state alzate alcune barriere ed opposti segreti investigativi; sono state

esprese valutazioni politiche molto negative anche nei confronti di personaggi che, stando alle risultanze, non hanno alcun tipo di responsabilità. Si è cercato di coinvolgere anche le figure istituzionali dei nostri servizi segreti.

In questo quadro di complessità, di nebulosità, in questa farraginoso ricostruzione, anche processuale, si incardina la richiesta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Credo sia necessario istituirla per cercare di capire, nei limiti in cui ciò sarà possibile, tenuto conto proprio dei limiti anche di carattere processuale penale; se, infatti, dovesse essere continuamente opposto il segreto investigativo, forse non sarà facile riuscire a decifrare e a decodificare dai documenti e dalle fonti informative la verità, non una verità, ma la verità cui vogliamo pervenire.

Credo, in conclusione, signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, che sia un atto necessario, fortemente voluto e sentito da questo Parlamento perché occorre ricostruire quanto è avvenuto il 20 marzo del 1994, individuando le ragioni, le cause che hanno portato alla morte di questa valorosa e brava giornalista della RAI e del suo collaboratore *freelance*, Miran Hrovatin.

Credo che questa maggioranza, ma in genere questo Parlamento, questo Governo abbiano il dovere di fare luce su questo mistero, come deve essere fatta luce sui tanti misteri che hanno avvolto la storia dello Stato italiano negli anni passati.

È un atto che dobbiamo non tanto e non solo ai genitori delle vittime, che giustamente chiedono la verità, ma anche agli italiani ai quali dobbiamo dare la certezza dell'azione politica anche di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che l'ampia illustrazione dell'onorevole Landi di Chiavenna riguarda

una proposta di inchiesta di iniziativa parlamentare e nulla osta da parte del Governo che si rimette alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sottoscritto questa proposta di legge per la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta insieme a molti altri colleghi del mio gruppo, unitamente a componenti di altri gruppi parlamentari. Della questione di Ilaria Alpi il Parlamento si è occupato a più riprese: ero membro della Commissione difesa nella scorsa legislatura e diverse in quella sede sono state le interrogazioni parlamentari presentate. Oserei dire anzi che questa attenzione del Parlamento sul caso Ilaria Alpi ha permesso, almeno fino ad oggi, che il caso stesso non venisse chiuso. È infatti un caso ancora aperto non soltanto per l'attenzione dei *mass media* — proprio recentemente vi è stato anche un film dedicato ad Ilaria Alpi, a Miran Hrovatin e alla loro storia — quanto anche perché attraverso un insieme di iniziative si è mantenuto vivo il caso Alpi in tutta la sua drammaticità.

Non si può chiudere una vicenda con troppi aspetti ancora oscuri. Il relatore ha parlato di diversi aspetti, alcuni condivisibili e da me personalmente condivisi, altri meno; sicuramente un dato è certo: sono ancora troppi i lati oscuri legati alla vicenda di Ilaria Alpi.

Proprio da questo parte l'idea di una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che ha trovato l'accoglimento da parte di tutti i gruppi.

Si tratta di aspetti molto importanti quelli sui quali far luce da parte della Commissione di inchiesta: da un lato, verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto nel quale si è inserito questo omicidio, dal punto di vista militare, politico ed economico; dall'altro esaminare e valutare le possibili connessioni,

— si è scritto di tutto da questo punto di vista — tra l'omicidio e i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici, l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia. Infine, si chiede di analizzare, credo che anche questo sia l'aspetto importante dell'inchiesta parlamentare, le modalità, la completezza e l'attendibilità dell'operato delle amministrazioni dello Stato, in particolare il ruolo dei servizi segreti.

Crede che soprattutto in questa direzione la Commissione d'inchiesta dovrà in qualche modo lavorare; l'obiettivo di questa Commissione d'inchiesta, come è ovvio, a distanza ormai di nove anni dalla morte di Ilaria Alpi, è quello di continuare a ricercare la verità. Lo dobbiamo in primo luogo ai genitori di Ilaria Alpi che continuano a battersi — più volte in questo senso hanno incontrato rappresentanti importanti delle istituzioni ed anche il Presidente della Camera — perché sia fatta piena luce sulla morte della propria figlia. Lo dobbiamo soprattutto a Ilaria Alpi e a Miran Hrovatin e non a caso la Camera ha istituito addirittura una borsa di studio per le giornaliste che con coraggio esercitano la propria professione; è un tributo alla memoria di Ilaria Alpi.

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin erano rispettivamente una giornalista ed un cameraman che hanno svolto la loro professione cercando di « scavare » al di là delle notizie che vengono date, anche attraverso semplici veline e che hanno perso la propria vita perché probabilmente avevano individuato qualche verità scomoda.

Per non dimenticare poi il loro impegno professionale, dobbiamo fare piena luce: l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta va in questa direzione e per questa ragione il gruppo DS chiede che venga immediatamente istituita nella speranza che l'anno prossimo, nel decimo anniversario della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, riusciremo a dare, anche attraverso questa Commissione parlamentare di inchiesta, il nostro contributo alla verità. (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— Doc. XXII, n. 13)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Landi di Chiavenna.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, onorevole Ventucci.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Suspendo la seduta che riprenderà alle ore 15

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 15,05.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Berselli, Burani Proccaccini, Cè, Alberta De Simone, Di Luca, Giordano, Giovanardi, Martino, Moroni, Pistone, Possa, Tassone e Trantino sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Mario Pepe ed altri e Cola: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (1447-1992) (ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge, d'iniziativa dei deputati: Mario Pepe ed altri e Cola: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ricordo che nella seduta del 6 maggio scorso è stato votato, da ultimo, l'emendamento 2.7 della Commissione.

Avverto che prima della seduta sono stati ritirati il subemendamento 0.2.6.1 e l'emendamento 2.6 della Commissione.

(Ripresa esame dell'articolo 2 – A.C. 1447)

PRESIDENTE. Riprendiamo quindi l'esame dell'articolo 2 e dell'unica proposta emendativa residua (*vedi l'allegato A – A.C. 1447 sezione 1*).

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, a seguito del ritiro dell'emendamento 2.6 della Commissione e del relativo subemendamento, è stato necessario riformulare l'emendamento Finocchiaro 2.5, nel senso che, laddove si dice «La revisione delle sentenze dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis», si deve aggiungere «e 3-quater». In tal caso, il parere della Commissione sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'emendamento Finocchiaro 2.5 proposta dal relatore.

FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente, siamo d'accordo.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 15,10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Sull'ordine dei lavori (ore 15,11).

AUGUSTO BATTAGLIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, come lei ben sa – dal momento che era presente venerdì in Commissione finanze –, la VI Commissione venerdì mattina avrebbe dovuto votare le mozioni relative alla vicenda della vendita degli immobili degli enti perché, come lei ben sa, il Parlamento aveva approvato – prima il Senato e poi la Camera – alcuni emendamenti migliorativi del decreto ma, a quel punto, il Governo ha ritirato il decreto-legge, determinando una situazione gravissima, perché la volontà espressa liberamente dal Parlamento in questo modo non trova riscontro nell'attuazione della norma. Già in queste settimane, infatti, migliaia di famiglie italiane riceveranno la lettera da parte degli enti, in cui verrà

imposto loro di andare a firmare i rogiti a condizioni diverse da quelle previste dal voto del Parlamento.

Questo è molto grave e, quindi, sarebbe importante che si arrivasse una sospensione delle procedure di vendita, per dare tempo al Parlamento e al Governo di adottare quei provvedimenti che possano dare concretezza alle migliorie già approvate dal Parlamento. Ora, il Governo, che probabilmente si trova in difficoltà politiche, perché su questa questione — ma del resto, da quello che vedo, non soltanto su questa — non ha una maggioranza, ha imposto il blocco della votazione ed ha imposto la votazione in aula.

Siccome questa è l'ultima settimana di lavoro prima della pausa estiva, credo che per il rispetto che dobbiamo alle migliaia e migliaia di famiglie che abitano nelle case degli enti — per queste famiglie di pensionati e di lavoratori dipendenti un aumento di prezzo del 40 per cento può rappresentare un impedimento per l'acquisto della casa, e può esporle allo sfratto e al rischio di restare fuori dall'appartamento —, nonché per il rispetto che dobbiamo a migliaia di commercianti, di piccoli artigiani — che, se non vi è una prelazione effettiva nella procedura di vendita, vedono a rischio la loro attività perché possono subentrare grandi concentrazioni finanziarie ed economiche che fanno fuori tutti i piccoli commercianti e tutti i piccoli artigiani —, e per il rispetto che dobbiamo alle migliaia di famiglie che abitano in case definite dal decreto Tremonti «case di pregio», ma che spesso sono vecchie e cadenti, ebbene, per il rispetto che dobbiamo a tutte queste persone, credo che la Presidenza della Camera debba disporre che tali mozioni vengano votate nel corso di questa settimana. Credo sia un atto dovuto.

Liberamente e secondo coscienza, i parlamentari esprimeranno la loro volontà, tuttavia le chiediamo di farsi parte attiva perché questi provvedimenti vengano inseriti nell'ordine del giorno di questa settimana (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Battaglia. Tale problema è già stato segnalato questa mattina dall'onorevole Buontempo. Oggi pomeriggio, sarà convocata la Conferenza dei presidenti di gruppo; tale questione sarà senz'altro posta all'attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15,30.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 1447 ed abbinata.

(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 1447)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, l'emendamento 2.5 fu da noi presentato in chiave di riduzione del danno, per la ragione che eravamo assai preoccupati del fatto che questa disciplina — che pure trova sue ragioni in un orientamento di natura europea e che è stata già accolta da altri ordinamenti —, sia pure collocata sistematicamente sotto il titolo e nell'ambito dell'istituto della revisione, fosse produttiva di effetti devastanti, nel senso che ne sarebbero stati travolti, ai sensi della versione originaria del testo, tutti i giudicati per giungere ai quali vi fosse stata una valutazione della prova e, comunque, un andamento del processo in violazione dei principi di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Durante la discussione parlamentare, insistemmo su una vicenda analoga che il Parlamento e la Commissione giustizia aveva vissuto nella scorsa legislatura, allorquando, entrato in vigore l'articolo 111

della Costituzione, occorre apprestare una disciplina transitoria. In quell'occasione, con il parere unanime, voglio ricordarlo, di tutte le forze politiche rappresentate in Commissione, si stabilì che quanto era stato compiuto legittimamente sotto la vigenza della precedente legislazione in materia di assunzione e di valutazione della prova andasse esente da qualunque possibilità di rivisitazione processuale.

Era questo, quindi, l'orientamento, che, peraltro, venne accolto dalla Commissione con l'emendamento 2.6, che assai più ci convinceva. L'emendamento 2.5, a mia prima firma, fu presentato per evitare che, non approvato quell'orientamento, restasse vulnerato il principio del giudicato in relazione a processi delicatissimi (quali quelli in materia di mafia e di terrorismo) che fossero stati celebrati nella vigenza di una norma processuale non compiutamente aderente alla lettera dell'articolo 6 della Convenzione. Tali procedimenti, come tutti sanno, hanno occupato, spesso, anni ed anni non solo di indagini preliminari, ma anche di sviluppo dibattimentale e ritenevamo troppo rischioso il loro possibile azzeramento in virtù di una disciplina quale quella prioritariamente prevista.

Le vicende interne alla Commissione e, in particolare, quelle interne ai gruppi di maggioranza, hanno fatto sì che l'emendamento 2.6 della Commissione e quella sistemazione, che ritenevamo più congrua, venissero abbandonati per convergere sul mio emendamento 2.5, che ovviamente manteniamo e sosteniamo. A questo punto, ritengo, però, che a tale emendamento venga affidato un compito che è marginale. Soprattutto, esso non può essere elevato a principio sistematico giacché, com'è ovvio, si reca eccezione al principio esclusivamente per alcune categorie di reati. Riteniamo che una disciplina come quella che ci apprestiamo ad approvare non abbia i connotati, appunto, della sistematicità.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Finocchiaro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, apprezziamo il tentativo portato avanti con questo emendamento, che è quello di tentare di coniugare i principi con le esigenze politiche; però, francamente, rinunciare in maniera così esplicita all'introduzione di principi di garanzia permanente, ancora più indispensabili nei processi di maggiore gravità, nei quali l'errore giudiziario può provocare danni maggiori, è una linea che ci convince poco.

Il mantenimento anche di questo doppio binario, che prevede un certo regime di garanzie per alcuni reati e li esclude per altri, è un po' il retaggio di una fase storica del nostro paese certamente grave, che nello stesso tempo però ci dovrebbe avere insegnato che una volta che si abbandona una certa linea principale poi è difficile porre limiti a determinate derive. Quindi, ripeto, pur apprezzando il tentativo dell'emendamento a prima firma della collega Finocchiaro, il gruppo Misto-Socialisti democratici italiani si asterrà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo invece a favore di questo emendamento per una ragione di sostanza e direi anche di metodo. Nell'approccio costruttivo a questa proposta di legge, abbiamo cercato di circoscrivere e di precisare i casi in cui le violazioni dei diritti fondamentali possano costituire causa di revisione del processo, con la preoccupazione di non introdurre un ulteriore grado di appello, ma di limitare le fattispecie esattamente ai casi più importanti. Per questo motivo abbiamo escluso, ad esempio, i reati di mafia, per venire ad un tema che è stato vastamente oggetto di attenzione anche da parte della stampa, e abbiamo circoscritto ai casi in cui la violazione accertata in sede europea dei diritti fondamentali possa costituire motivo incidente sulla sentenza, cioè non un

motivo di carattere formale o del tutto secondario, ma un motivo tale da dover ragionevolmente far riaprire il processo, costituendo appunto causa di revisione. Nella medesima direzione di un equilibrato temperamento, va l'emendamento Finocchiaro 2.5, che ovviamente prevede che la revisione delle sentenze non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni fondamentali di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia di diritti dell'uomo sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge. Insomma, credo che anche con l'approvazione di questo emendamento, cui tutti i colleghi dovrebbero prestare consenso, si raggiunga un assetto più equilibrato, perché il rischio che ci rappresentiamo dinanzi al testo di legge in esame è quello di evitare evidentemente che, attraverso l'ampliamento dei casi di revisione del processo, si possa esattamente aggiungere in modo indistinto un altro grado del processo. Noi anzi abbiamo forse il problema contrario, facciamo fatica a fare una riflessione seria in questa legislatura sul fatto che il processo penale non corrisponde ai principi di ragionevole durata introdotti dall'articolo 111 della Costituzione, per la violazione dei quali siamo, per il vero, frequentemente condannati, proprio perché abbiamo ormai un processo che somma tutte le garanzie per l'imputato tipiche del processo inquisitorio con quelle proprie del processo accusatorio, con tre gradi o forse quattro di giudizio.

Quindi, non vorremmo che obiettivamente questo ampliamento della revisione fosse o potesse essere inteso o interpretato un domani come un quinto grado. Dico questo, poi, per una preoccupazione anche di metodo, se vogliamo, visto ciò che sta accadendo in questi giorni, e cioè che ciò che è ben chiaro nei lavori parlamentari, mi riferisco ovviamente al cosiddetto lodo o norma di salvaguardia delle alte cariche dello Stato, cioè di sospensione del processo, pur chiarissimo nella interpretazione degli atti parlamentari, divenga poi oggetto di confusione, di amnesia, con una richiesta di interpretazione nuova, da

parte sia del ministro della giustizia, senatore Castelli, il quale non dovrebbe avere queste confusioni e sia anche del presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella.

L'intento di questo emendamento e anche del lavoro svolto in Commissione e in Assemblea dev'essere chiaro: non vogliamo che l'ampliamento dei casi di revisione possa essere un domani oggetto di un abuso da parte degli imputati già condannati con sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche noi manifestiamo delle perplessità su questo emendamento in quanto, una volta approvato l'articolo 1-bis — che prevede che la richiesta di revisione, ai sensi del nuovo articolo 630-bis, è inammissibile se la violazione delle disposizioni ivi richiamate non ha avuto incidenza rilevante sulla decisione —, ci sembra assolutamente inammissibile non permettere la possibilità di revisione solo perché un soggetto è stato condannato, forse ingiustamente, per determinati reati particolarmente gravi. Se vi è stato un errore giudiziario o anche se vi sia stato soltanto il rischio che sia stato commesso un errore giudiziario, eliminare la possibilità della richiesta di revisione da parte del soggetto, che potrebbe essere ingiustamente detenuto, non è concepibile in uno Stato di diritto e soprattutto è in contrasto anche con i principi e le direttive della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per questo motivo preannuncio che ci asterremo dal voto su questo emendamento, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che non ci si debba lasciare condizionare esclusivamente dal *nomen iuris* cioè dai reati previsti dall'articolo 4-bis;

infatti, la violazione dei diritti dell'uomo, in modo particolare l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, è tale da determinare un'automatica sentenza di condanna, a prescindere dal *nomen iuris*. Chiaramente, se uno è imputato in base all'articolo 416-bis, questi può anche essere ritenuto innocente e non è il *nomen iuris* che deve condizionare una società che si dice essere culla del diritto.

Non condivido peraltro nemmeno le osservazioni svolte dall'onorevole Finocchiaro in ordine a quella sorta di analogia relativa a quando si è proceduto ad approvare l'articolo 111 della Costituzione e relative disposizioni transitorie. Dico ciò per una ragione molto semplice e cioè che essendo nell'ambito del diritto interno si sono volute sanare delle situazioni che erano perfettamente legittime e che magari si ponevano in modo diverso a livello di diritto processuale nel momento in cui entrava in vigore l'articolo 111 della Costituzione. Qui ci troviamo di fronte ad una casistica del tutto diversa; infatti, siamo di fronte ad una pronuncia non dello Stato italiano ma dell'Alta Corte di giustizia che ha ritenuto sussistere questo tipo di violazione.

All'onorevole Mantini devo ricordare che per ricorrere all'Alta Corte di giustizia è necessario che decorrano soltanto sei mesi, conseguentemente ci troveremo di fronte ad una casistica estremamente sparuta: pochissimi processi che attengono alla posizione di alcuni imputati che, ancorché imputati o condannati per reati particolarmente allarmanti, siano stati ritenuti in un certo senso lesi dall'Alta Corte di giustizia per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quando questo tipo di violazione sia stata determinante ai fini della sentenza di condanna. Pertanto, ritengo che questa soluzione — in relazione alla quale, per queste ragioni, mi asterrò dal voto su questo emendamento esprimendo solamente una posizione personale mentre il gruppo di Alleanza nazionale sarà invitato a votare a favore — non sia conforme

ad equità ma sia una soluzione che, a prescindere dal *nomen iuris* dei reati, non è degna della civiltà giuridica di cui molte volte solo a chiacchiere diciamo di essere portatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per esprimere la posizione del gruppo della Lega nord Padania che voterà a favore di questo emendamento anche se rimangono delle perplessità già evidenziate nel corso dell'esame di questo provvedimento durante le sedute precedenti.

Per noi rimangono le perplessità relative agli scenari e alle possibili conseguenze che si potrebbero avere sui processi già celebrati a seguito dell'introduzione, nel nostro ordinamento, di questo strumento della revisione, che consente — e speriamo non sia così — una sorta di quarto grado di giudizio per coloro che, grazie ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, vedano ravvisata una violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; soprattutto, rimangono le nostre perplessità relative al periodo transitorio ed alle possibili conseguenze sui processi già celebrati.

Pertanto, la soluzione scelta dalla Commissione di escludere o di limitare la possibilità di accedere alla revisione per alcuni tipi di reato (e quindi, l'esclusione oggettiva per reati particolarmente gravi, come quelli di mafia e di terrorismo) è da noi condivisa, tuttavia non ci convince fino in fondo: a nostro avviso, infatti, espone il provvedimento che stiamo per approvare anche a dubbi profili di costituzionalità.

Avremmo sicuramente preferito la soluzione adottata in precedenza dalla Commissione, che limitava o inibiva la possibilità di accedere all'istituto della revisione in tutti quei casi in cui la prova si fosse legittimamente formata in base alle disposizioni vigenti al momento del giudizio: mi

sembra fosse questa la formula allora adottata per l'entrata in vigore del nuovo articolo 111 della Costituzione.

Ribadisco il voto favorevole del nostro gruppo, perché concordo sul fatto che la proposta emendativa al nostro esame limita i danni, tuttavia restano le perplessità testè espresse sia nel merito, sia sotto il profilo della costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.5, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	333
<i>Votanti</i>	318
<i>Astenuti</i>	15
<i>Maggioranza</i>	160
<i>Hanno votato sì</i>	317
<i>Hanno votato no</i> .	1).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	337
<i>Votanti</i>	336
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	169
<i>Hanno votato sì</i> ...	336).

(Esame di un emendamento al titolo - A.C. 1447)

PRESIDENTE. Ricordo che è stato presentato l'emendamento Tit. 1 della Com-

missione *(vedi l'allegato A - A.C. 1447 sezione 2)*.

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ne raccomanda, ovviamente, l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tit. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	340
<i>Votanti</i>	338
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i> ...	338).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 1447)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, ritengo che l'approvazione del provvedimento al nostro esame sia una sorta di atto dovuto; di conseguenza, il mio intervento per annunciare il voto favorevole del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro sarà brevissimo.

Vorrei dire solamente che, con questo provvedimento, ci apprestiamo ad uniformare anche il nostro paese agli ordinamenti europei. L'ulteriore ipotesi di revisione che introduciamo nel nostro sistema giudiziario, infatti, trae origine dai principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che l'Italia ha ratificato nel lontano 1955, e sin da allora il nostro paese avrebbe dovuto individuare strumenti per consentire l'effettiva applicazione dei principi sanciti da tale Convenzione.

Oggi finalmente operiamo in tale direzione, introducendo un passaggio procedurale a mio avviso indispensabile.

L'emendamento che è stato esaminato, e sul quale non sono intervenuta, ha visto dubbiosi molti di noi e su di esso ci siamo confrontati. Alla fine, abbiamo scelto una soluzione che indubbiamente non è lineare e che, forse, nella sua ultima stesura non soddisfa tutti; tuttavia, è la formula migliore per evitare di passare da una situazione di inattuazione normativa ad una situazione di ulteriore disagio procedurale e processuale.

Quindi, il voto del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro sarà favorevole e voteremo in maniera convinta a favore di questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per motivare l'astensione del mio gruppo, sulla scorta delle considerazioni cui ho già accennato nell'intervento di poc'anzi, ma che vorrei sviluppare più compiutamente.

La nostra astensione rispetto a questo provvedimento, sia pure in un testo che ci sembra parzialmente migliorato rispetto a quello originario, nasce da una valutazione che abbiamo ripreso più volte nel corso della discussione parlamentare. Mi riferi-

sco alla valutazione secondo la quale adoperare la revisione come strumento per dare esecuzione all'orientamento secondo cui le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo debbano ricondurre ad una rivisitazione del giudicato sia improprio rispetto al nostro assetto sistematico.

Come tutti i colleghi sanno, la revisione tradizionalmente nel nostro ordinamento viene ancorata all'emergere di dati di fatto che travolgono il giudicato: una prova che emerga successivamente o una sentenza passata in giudicato che comunque investa un fatto rilevante ai fini della decisione. Si tratta di una valutazione tutta di merito che riguarda la dinamica del fatto, la riconducibilità del fatto all'autore e la responsabilità dell'autore stesso.

In questo caso, invece, adoperiamo la revisione come strumento di accertamento della legittimità della decisione, poiché è fin troppo ovvio che la valutazione che il giudice sarà chiamato a compiere, infrangendo il giudicato precedente, riguarda la corrispondenza tra le norme che hanno assistito la conduzione del processo nonché la valutazione della prova rispetto ai principi statuiti nell'articolo 6 della Convenzione. Questo è uno strappo sistematico che non può essere senza influenza sull'intero impianto, perché cambia la natura dello strumento.

Più volte, intervenendo nel corso della discussione parlamentare, abbiamo sottolineato come sarebbe stato assai più coerente introdurre un nuovo strumento. Peraltro, cosa ce lo avrebbe impedito? Siamo nella fase della costruzione di uno spazio giuridico comune ed avremmo potuto trovare altri strumenti, anche estranei alla nostra tradizione codicistica, che pure sono stati adottati in altri sistemi, a cominciare dalla Francia, e non avremo dunque torto un istituto che, nato rispetto ad un accertamento di fatto, viene piegato ad essere uno strumento che inizia alla rimediazione del giudicato sulla base di una valutazione di mera legittimità.

Questa è la prima ragione e non è senza significato. Mi sembra, infatti, che questa stagione del Parlamento sempre più travalichi il dato sistematico, non ne tenga

conto e lo considera, addirittura ininfluente, se non a volte un argomento capzioso quando è adoperato per contrastare alcuni provvedimenti. Invece, ritengo che la sistematicità di un ordinamento, in particolare dell'ordinamento processuale penale (perché di questo ci stiamo occupando), sia essenziale, perché è essenziale, ad esempio, sotto il profilo dell'interpretazione della norma e della sua applicazione.

Non sono discorsi da giurista, sono discorsi da Parlamento. Sono valutazioni che dovrebbero guidare il legislatore nel momento in cui introduce uno strumento così innovativo come quello di cui oggi stiamo trattando.

Vi è, poi, un altro profilo e ho sentito che anche l'onorevole Lussana poc'anzi lo affrontava: credo vi sia su questo punto una visione comune. Onorevole Cola, non è improprio ricordare ciò che avvenne con la disciplina transitoria a seguito dell'introduzione della nuova disciplina in materia di valutazione della prova. Al contrario, fu proprio quella la sede nella quale si rappresentò la necessità di come valutare il patrimonio di acquisizione probatoria costituito da tutte le prove legittimamente assunte nella vigenza della disciplina precedente ed in perfetta coerenza con il quadro costituzionale allora vigente. Credo che quella compiuta allora dal Parlamento non soltanto sia stata una scelta saggia, ma altrettanto saggiamente avrebbe potuto replicarsi in questa sede, tanto più — bisogna sottolinearlo — che oggi il nostro ordinamento possiede l'articolo 111 della Costituzione. Quest'ultimo, sotto il profilo dell'elencazione dei valori e della loro ordinazione gerarchica, è identicamente concepito rispetto all'articolo 6 della Convenzione.

Sono, quindi, queste preoccupazioni, unite a quelle che ho aggiunto all'intervento precedente, che ci determinano ad astenerci sul provvedimento in esame. Sappiamo bene che si tratta di una disciplina utile non solo dal punto di vista legislativo, ma anche della giurisprudenza e della prassi giuridica per la costruzione dello spazio giuridico comune europeo.

Attribuire vincolatività all'articolo 6 varrà assai più per gli altri paesi che si approssimeranno alla costruzione dello spazio giuridico comune di quanto valga per noi che già abbiamo introdotto l'articolo 111 qualche anno fa.

Residua la preoccupazione suddetta: quella di avere incarnato tale principio con uno strumento improprio che disorganizza la sistematicità del nostro codice processuale penale e di averlo fatto essendo costretti a salvare ciò che era stato legittimamente assunto esclusivamente per i processi di mafia e terrorismo piuttosto che estenderlo all'intero complesso dei giudicati.

In un tempo in cui della certezza del giudicato si discute con accenti così vivaci anche da parte dei gruppi del centrodestra credo che tale valutazione avrebbe dovuto avere assai più pregio ai fini della decisione di quanto non abbia, fino a questo momento, avuto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido le considerazioni svolte dalla collega Finocchiaro in maniera puntuale, come sempre.

Oggi abbiamo dato esecuzione ad un'esigenza che, prima di tutto, è di carattere etico-giuridico nella parte in cui abbiamo ritenuto di dover affrontare un problema posto fin dal 1955 nel nostro ordinamento dalla ratifica della Convenzione per la salvaguardia di diritti dell'uomo. Questa aveva imposto agli Stati aderenti il rispetto dei diritti fondamentali quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il divieto della tortura e del lavoro forzato, il diritto alla sicurezza ed altri diritti fondamentali che venivano a far parte di un patrimonio giusnaturalistico e, come tali, venivano codificati.

Tra questi vi era un diritto che, già all'epoca, veniva definito diritto ad un equo processo e si sostanzia nella necessità di esaminare pubblicamente le prove, in un termine ragionevole, da parte

di un tribunale indipendente e precostituito per legge. La persona indagata ha il diritto di essere informata, in maniera dettagliata, dei motivi e dell'accusa elevata a suo carico e di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

Ho letto testualmente i principi che fecero patrimonio, all'epoca, del provvedimento ratificato dallo Stato italiano, perché essi hanno trovato spazio processuale nel nostro ordinamento soltanto molti anni dopo, nel 1999, con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione e con il conferimento a tali principi della dignità che loro derivava dall'essere recepiti nel testo fondante della nostra Repubblica. Con esso veniva data attuazione — che successivamente sarebbe stata trasferita nella normativa ordinaria di vari articoli del codice di procedura penale — a quei principi, che molti anni prima erano stati già patrimonio della Convenzione internazionale, che ho prima ricordato. Di ciò non possiamo che essere felici — come giuristi, come cittadini, come cultori di questo ramo specifico —, perché essi attingono ad un patrimonio di libertà e soprattutto ad un patrimonio di correttezza nell'accertamento della verità processuale, che non poteva essere eluso più a lungo.

Il problema, a cui abbiamo tentato di dar soluzione, si è posto principalmente in ordine agli effetti che la pronuncia da parte del tribunale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo potesse avere nel nostro ordinamento. Come è stato ricordato dalla collega Finocchiaro, a tale problema poteva essere data soluzione diversa. È stata scelta, da parte di questo Parlamento, la soluzione di farne diventare parte, come figura autonoma, della disciplina previgente in materia di revisione delle condanne disciplinate negli articoli 629 e seguenti del nostro codice di rito.

La decisione poteva essere certamente criticabile, ed è stata in concreto criticata, tuttavia occorre tenere conto delle valutazioni che sono state svolte in ordine alla

delicatezza del tema e soprattutto in ordine all'incidenza diretta che questa soluzione poteva avere nella sistematica complessiva del nostro ordinamento, nella parte in cui veniva ad introdurre nella sistematica della revisione un caso di revisione collegata non alla violazione di una norma sostanziale in materia di prova, non all'emergenza di fatti nuovi o di sentenze che potessero essere inconciliabili con fatti precedenti, né all'emergenza di falsità negli atti, ma ad una violazione esterna, di carattere meramente processuale, che incideva sulla non correttezza nella formazione della prova e soprattutto che si traduce, più che nella non correttezza, nel non rispetto del dato processuale di base, al quale si deve attenere, nel mancato rispetto della normativa prevista nella Convenzione europea, pur in presenza di un rispetto formale della normativa vigente.

Questo è il problema vero, che si è posto la Commissione e al quale si è cercato di dare risposta, anche attraverso la presentazione di emendamenti qui in aula. Ciò in quanto, un conto è sostenere che vi è stato rispetto formale della normativa all'epoca vigente in materia processuale e, quindi, le prove sono state correttamente acquisite e, quindi, in mancanza di elementi nuovi su quelle prove non si può tornare, un altro conto è sostenere che quelle prove, pur formalmente acquisite in maniera regolare, in realtà sono state acquisite con un procedimento che si poneva al di fuori delle regole fondamentali, ora disciplinate dall'articolo 111 della Costituzione, ma nello spazio di tempo che va dal 1955 al 1999 disciplinate prima in maniera (fino al 1989) assolutamente contraria a questi principi, poi in maniera approssimativamente aderente ad essi, ma non certamente ad essi sovrapponibili.

La risposta a questa problematica di fondo, all'interno della Commissione, è stata fornita in termini diversi. Infatti, si è cercato — e potrete verificarlo leggendo la sequenzialità dei tre emendamenti proposti e accettati dalla Commissione e, in un secondo momento, non più accettati in